Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 15 giugno 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 164 DEL 15 GIUGNO 1984:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1984.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali generali di classe 1ª/A e 1ª/B, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1984.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1984.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali generali della classe 1ª/A e 1ª/B e della classe seconda, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1984.

(2833-2834)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1984, n. **221.**

Revisione dei collegi uninominali provinciali della provincia di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 settembre 1969, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 2, 9, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della predetta legge 8 marzo 1951, numero 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 95, con il quale sono stati pubblicati i risultati del dodicesimo censimento generale della popolazione;

Considerato che alla provincia di Caserta spetta un numero di consiglieri provinciali diverso da quello assegnato sulla base del censimento del 1971;

Ritenuta la necessità di ristrutturare le circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale della sopramenzionata provincia;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La tabella delle circoscrizioni per la elezione del consiglio provinciale di Caserta è stabilita come segue:

PROVINCIA DI CASERTA

Popolazione al 25 ottobre 1981: 755.628

Seggi assegnati n. 36

1 - COLLEGIO DI ALIFE

Capoluogo: *Alife*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Alife - Alvignano - Baia e Latina - Dragoni - Liberi.

2 - COLLEGIO DI AVERSA I

Capoluogo: *Aversa*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così delimitato:

via Pietrantonio (inclusa) - via Altavilla (inclusa) - via Bisceglie (inclusa) - viale Europa (escluso) - via Po (esclusa) - via 2° S. Lorenzo (esclusa) - via Di Giacomo (inclusa) - via Saporito (escluso solo il numero civico 43) - via Roma (inclusa) - via Di Iasi (esclusa) - viale degli Artisti (escluso) - via Caravaggio (esclusa) - via Canova (inclusa) - via Morticelli (inclusa) - via delle Acacie (esclusa) - piazza Moro (esclusa) - via G. Rossa (esclusa) - viale Olimpico (escluso) - Strada Vicinale Cirigliano (esclusa) - via Pastore (inclusa) - via Tevere (inclusa) - via. Cangemi (inclusa) - via Cavoncello Ducenta (inclusa).

3 - COLLEGIO DI AVERSA II

Capoluogo: *Aversa*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così delimitato:

via Pastore (esclusa) - Strada Vicinale Cirigliano (inclusa) - viale Olimpico (incluso) - via G. Rossa (inclusa) - piazza Moro (inclusa) - via delle Acacie (inclusa) - via Morticelli (esclusa) - via Canova (esclusa) - via Caravaggio (inclusa) - viale degli Artisti (incluso) - via Di Iasi (inclusa) - via Roma (esclusa) - via Saporito (esclusa interamente) - viale della Libertà (incluso) - via Torrebianca (inclusa) - via Macello (inclusa) - via Obbligatoria Aversa-Caivano (inclusa) - via Madonna dell'Olio (inclusa) - via S. Michele (inclusa) - Strada Comunale Aversa-Cesa (inclusa) - Strada Vicinale Chianca (inclusa) - Strada Comunale Cupa di S. Antimo (inclusa) - Strada Comunale Ponte di Friano (inclusa) - via Gramsci (inclusa).

4 - COLLEGIO DI AVERSA III

Capoluogo: *Aversa*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così delimitato:

Alveo Lo Spierto (incluso) - Strada Vicinale Cappellone (inclusa) - Strada Comunale Vecchia di Aversa (inclusa) - via Savoia (inclusa) - viale Europa (incluso) - via S. Lorenzo (inclusa) - Strada Vicinale Vecchia di Teverola (inclusa) - Strada Vicinale Chianca (inclusa) - via s.s. n. 7-*bis* (inclusa) - Strada Comunale Antica del Campo (inclusa) - via Petrarca 2° tratto (inclusa) - via Madonna dell'Olio (inclusa) - via Obbligatoria Aversa-Caivano (esclusa) - via Torrebianca (esclusa) - viale della Libertà (escluso) - via Saporito (incluso solo il numero civico 43) - via Di Giacomo (esclusa) - via 2° S. Lorenzo (inclusa) - via Po (inclusa) - via Bisceglie (esclusa) - via Altavilla (esclusa) - via Pietrantonio (esclusa),

ed i comuni di:

Carinaro - Cesa - Gricignano di Aversa.

5 - COLLEGIO DI CAIAZZO

Capoluogo: *Caiazzo*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Caiazzo - Castel Campagnano - Castel di Sasso - Formicola - Piana di Monte Verna - Pontelatone - Ruviano.

6 - COLLEGIO DI CAPRIATI A VOLTURNO-SANT'ANGELO D'ALIFE

Capoluogo: *Sant'Angelo d'Alife*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Ailano - Capriati a Volturno - Ciorlano - Fontegreca - Gallo - Letino - Prata Sannita - Pratella - Raviscanina - Sant'Angelo d'Alife - Valle Agricola.

7 - COLLEGIO DI CAPUA
Capoluogo: *Capua*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Bellona - Capua - Vitulazio.

8 - COLLEGIO DI CARINOLA
Capoluogo: *Carinola*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Carinola - Cellole - Falciano del Massico - Francolise.

9 - COLLEGIO DI CASAL DI PRINCIPE
Capoluogo: *Casal di Principe*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Casal di Principe - Villa Literno.

10 - COLLEGIO DI CASERTA I
Capoluogo: *Caserta*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Caserta così delimitato:

via Eleuterio Ruggiero (esclusa) - via Tiziano (esclusa) - via Capitano Laviano (inclusa) - viale Medaglia d'oro (incluso) - via Unità Italiana (inclusa) - Asse Strada Ferrata Caserta-Benevento - via De Martino (esclusa) - piazza Garibaldi (inclusa) - viale Vittorio Veneto (escluso) - piazza Carlo III (esclusa) - piazza Gramsci (inclusa) - via Gasparri (inclusa) - corso Giannone (incluso).

11 - COLLEGIO DI CASERTA II
Capoluogo: *Caserta*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Caserta così delimitato:

Asse Strada Ferrata Caserta-Napoli - Villaggio S. Gobain (incluso) - via Ragazzi del 99 (esclusa) - via Santa Comaia (esclusa) - via Ferrarecce (inclusa) - Asse Strada Ferrata Caserta-Benevento - via Unità Italiana (esclusa) - piazza IV Novembre (esclusa) - viale Medaglia d'oro (escluso) - via Capitano Laviano (esclusa) - via Eleuterio Ruggiero (inclusa) - via Tiziano (inclusa) - via Tescione (inclusa) - via Amendola (esclusa),

e le seguenti frazioni del comune:

Casertavecchia - Casola - Casolla - Centurano - Falciano - Garzano - Mezzano - Piedimonte di Casolla - Pozzovetere - San Benedetto - San Clemente - Santa Barbara - Sommana - Staturano - Tredici - Tuoro.

12 - COLLEGIO DI CASERTA III
Capoluogo: *Caserta*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Caserta così delimitato:

Asse Strada Ferrata Caserta-Napoli - via Torrino (inclusa) - via San Francesco di Paola (inclusa) - via Passionisti (inclusa) - via Santonastaso (inclusa) - Linea confine con i comuni di Casagiove e Castelmorrone - piazza Carlo III (inclusa) - viale Vittorio Veneto (incluso) - via Gasparri (esclusa) - corso Giannone (escluso) - via Tescione (esclusa) - via Amendola (inclusa),

e le seguenti frazioni del comune:

Briano - Ercole - Puccianiello - Sala - San Leucio - Vaccheria,

ed i comuni di:

Casagiove - Castelmorrone.

13 - COLLEGIO DI CASERTA IV
Capoluogo: *Caserta*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Caserta così delimitato:

Asse Strada Ferrata Caserta-Napoli - via Domenico Mondo (inclusa) - via Vivaldi (inclusa) - via De Martino (inclusa) - via Ferrarecce (esclusa) - via Santa Comaia (inclusa) - viale Lincoln (incluso) - via Ragazzi del 99 (inclusa) - Villaggio S. Gobain (escluso) - Asse Strada Ferrata Caserta-Napoli - Linea confine con il comune di S. Nicola la Strada - via Manzoni (inclusa) - via Acquaviva (inclusa) - via Adone Zoli (inclusa) - via Appia Antica (inclusa),

ed i comuni di:

San Marco Evangelista - San Nicola la Strada.

14 - COLLEGIO DI CASTEL VOLTURNO-GRAZZANISE
Capoluogo: *Castel Volturno*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Cancello ed Arnone - Castel Volturno - Grazzanise - Santa Maria la Fossa.

15 - COLLEGIO DI FRIGNANO
Capoluogo: *Frignano*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Casaluce - Frignano - Teverola.

16 - COLLEGIO DI LUSCIANO
Capoluogo: *Lusciano*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Lusciano - Parete.

17 - COLLEGIO DI MACERATA CAMPANIA
Capoluogo: *Macerata Campania*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Macerata Campania - Portico di Caserta - Recale.

18 - COLLEGIO DI MADDALONI I
Capoluogo: *Maddaloni*
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Maddaloni così delimitato:

via Caudina primo tratto e traverse - via Starza - via S. Francesco d'Assisi (per la parte che stacca da Ponte Carolino e da via S. Giovanni) - via N. Bixio

(per la parte che stacca da via S. Giovanni) - via S. Giovanni (esclusa) - via S. Antonio Abate (per la parte che stacca da via D. Raffone) - via Sambuco (per la parte che stacca da via F. Massimo) - via Maddalena - piazza De Sivo - via Alturi (esclusa) - via S. Croce - via G. Marconi - via Roma - via Pignatari (esclusa) - via Campo Sportivo - Strada Statale n. 7 - via Sauda - confini naturali con Caserta - via Cornato - via Cappella Rosa I tratto - via Montella - via La Rosa - Strada Ferrata - via Consolazione.

19 - Collegio di Maddaloni II
Capoluogo: *Maddaloni*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Maddaloni non compresa nel collegio Maddaloni I.

20 - Collegio di Marcianise I
Capoluogo: *Marcianise*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Marcianise così delimitato:

via Merola - via Novelli - via Quercia - via R. Musone - viale Mattarella - viale G. Rossa - via Santella (fino all'incrocio della s.s. n. 87) - dalla s.s. n. 87 lungo i confini di San Marco Evangelista e Maddaloni fino al territorio di Acerra - Regi Lagni - confini con Orta di Atella fino al ponte delle FF.SS. in località Santa Venere - Casello ferroviario in località Castello Airola - via Alessandria - viale Kennedy - via San Giuliano - via Po - via Lucania - piazza Foglia - via Calabria (tutte incluse).

21 - Collegio di Marcianise II
Capoluogo: *Marcianise*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Marcianise non compresa nel collegio di Marcianise I ed il comune di Capodrise.

22 - Collegio di Mondragone
Capoluogo: *Mondragone*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende il comune di Mondragone.

23 - Collegio di Orta di Atella
Capoluogo: *Orta di Atella*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Orta di Atella - Sant'Arpino - Succivo.

24 - Collegio di Piedimonte Matese
Capoluogo: *Piedimonte Matese*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Castello del Matese - Gioia Sannitica - Piedimonte Matese - San Gregorio Matese - San Potito Sannitico.

25 - Collegio di Pignataro Maggiore
Capoluogo: *Pignataro Maggiore*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Calvi Risorta - Camigliano - Giano Vetusto - Pastorano - Pignataro Maggiore - Rocchetta e Croce - Sparanise.

26 - Collegio di Roccamonfina
Capoluogo: *Roccamonfina*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Conca della Campania - Galluccio - Marzano Appio - Rocca d'Evandro - Roccamonfina - Tora e Piccilli.

27 - Collegio di San Cipriano d'Aversa
Capoluogo: *San Cipriano d'Aversa*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Casapesenna - San Cipriano d'Aversa - Villa di Briano.

28 - Collegio di San Felice a Cancello-Arienzo
Capoluogo: *San Felice a Cancello*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Arienzo - San Felice a Cancello.

29 - Collegio di Santa Maria a Vico
Capoluogo: *Santa Maria a Vico*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Cervino - Santa Maria a Vico - Valle di Maddaloni.

30 - Collegio di Santa Maria Capua Vetere I
Capoluogo: *Santa Maria Capua Vetere*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere così delimitato:

via Galatina - Vico I e Traversa - piazza San Francesco - corso Aldo Moro - corso Garibaldi - via Martucci - piazza Mazzini - via Antonio Gramsci - via Mazzocchi - via Tari - via Togliatti - via Amendola - piazza Salvo d'Acquisto - via Saraceni - tracciato ferrovia fino al confine con Curti (tutte incluse).

31 - Collegio di Santa Maria Capua Vetere II
Capoluogo: *Santa Maria Capua Vetere*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere non compresa nel collegio di Santa Maria Capua Vetere I.

32 - Collegio di San Prisco
Capoluogo: *San Prisco*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Casapulla - Curti - San Prisco - San Tammaro.

33 - COLLEGIO DI SESSA AURUNCA

Capoluogo: *Sessa Aurunca*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende il comune di Sessa Aurunca.

34 - COLLEGIO DI TEANO

Capoluogo: *Teano*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Caianello - Teano.

35 - COLLEGIO DI TRENTOLA-DUCENTA

Capoluogo: *Trentola-Ducenta*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

San Marcellino - Trentola-Ducenta.

36 - COLLEGIO DI VAIRANO PATENORA-MIGNANO MONTE LUNGO

Capoluogo: *Vairano Patenora*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni:

Mignano Monte Lungo - Pietramelara - Pietravairano - Presenzano - Riardo - Roccaromana - San Pietro Infine - Vairano Patenora.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1984

PERTINI

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1984
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 82

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 1984.

Adeguamento del compenso spettante all'Automobile club d'Italia per la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota del 4 febbraio 1984, n. 2824/SP, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale negli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1983, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 140,3;

Considerato che, per l'anno 1984, occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1984, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 140,3%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Pre le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1984 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal presente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1984
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 227

(3116)

DECRETO 9 maggio 1984.

Soppressione delle sezioni doganali di Caracciolo e S. Limbania, dipendenti dalla dogana di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto che nel precitato decreto ministeriale 18 dicembre 1972 sono previste, tra l'altro, le sezioni doganali di Caracciolo e S. Limbania dipendenti dalla dogana di Genova;

Ritenuta la necessità di sopprimere le predette sezioni doganali;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppresse le sezioni doganali di Caracciolo e di S. Limbania, dipendenti dalla dogana di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3153)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 marzo 1984.

Impegno della somma di L. 386.473.903 a favore della regione Umbria per il secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1, della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, impegnata la somma di L. 152.714.600, quale anticipo del 5% per il 1981, a favore della regione Umbria;

Vista la dichiarazione n. 1736 del 31 gennaio 1984, resa dall'assessore competente della regione Umbria, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo di L. 386.473.903, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 386.473.903 è impegnata a favore della regione Umbria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 146

(3112)

DECRETO 6 marzo 1984.

Impegno della somma di lire 30 miliardi a favore della regione Marche per la ricostruzione di stabilimenti ospedalieri.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze a favore della popolazione di Ancona, colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982;

Visto, in particolare, l'art. 2 della sopracitata legge n. 156/83, con il quale viene assegnato alla regione Marche un contributo complessivo di lire 100 miliardi, di cui lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984, e lire 40 miliardi, per l'anno 1985, per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri del complesso geriatrico « Istituto nazionale di riposo e cura per anziani » e della casa di riposo per anziani « Tambroni », resi inagibili dalla frana;

Vista la legge di bilancio 29 dicembre 1983, n. 744, per il 1984, che, fra l'altro, reca l'apposito capitolo di spesa 7088 con relativo stanziamento di lire 30 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare il contributo di lire 30 miliardi, recato dall'art. 2 della legge n. 156/83, per l'esercizio 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 30 miliardi, per l'esercizio 1984, di cui all'art. 2 della legge n. 156/83, viene impegnato a favore della regione Marche, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7088 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 145

(3115)

DECRETO 23 marzo 1984.

Impegno della somma di L. 3.110.667.455 a favore della regione Piemonte per il secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1, della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 846.945.000, a favore della regione Piemonte, quale anticipo del 5% per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 322/ES del 17 febbraio 1984, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo di L. 3.110.667.455, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Piemonte è impegnata la somma di L. 3.110.667.455, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decerto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 149

(3113)

DECRETO 31 marzo 1984.

Impegno della somma di lire 10 miliardi a favore della regione Marche per gli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, che istituisce all'art. 9 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, con il quale viene messa a disposizione della regione Marche, tra l'altro, la somma di lire 10 miliardi, per il 1984, per le finalità richiamate nella legge n. 734/72 (calamità naturali);

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Vista la delibera CIPE 9 febbraio 1984, con la quale, fra l'altro, viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 10 miliardi, per il 1984, per le finalità sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, per il 1984, è impegnata a favore della regione Marche, per le finalità, di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 158

(3114)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 giugno 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1258 della commissione del 4 maggio 1984, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 122 dell'8 maggio 1984, che sottopone a limitazione quantitativa l'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili, originari della Turchia;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 per adeguarlo al regolamento suindicato;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle mutande, mutandine e slip, a maglia non elastica né gommata (v.d. 60.04 cod. stat. 480; 560; 750; 850) e degli indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata (v.d. 60.05 cod. stat. 040; da 760 a 790; 810; 850; da 880 a 910) originari della Turchia é soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Le merci di cui all'art. 1, spedite dalla Turchia in data anteriore all'8 maggio 1984, potranno continuare ad essere importate per diretta concessione delle dogane.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(3118)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 maggio 1984.

Approvazione del modello per la dichiarazione concernente le condizioni economiche, prescritta dall'art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, ai fini del godimento delle pensioni e assegni previsti dalle leggi dello Stato per gli invalidi civili, i ciechi civili ed i sordomuti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1984, il quale dispone:

1) che, nel determinare il reddito complessivo dei soggetti interessati ai benefici di qualsiasi natura subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo, o di reddito assoggettabile ad imposta, o di reddito imponibile, si deve tener conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se l'importo di detti redditi è complessivamente superiore a L. 2.000.000;

2) che il godimento dei benefici di cui al comma precedente è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, determinato secondo le prescrizioni stabilite nel comma 1,

3) che entro il 2 giugno 1984 devono essere stabilite con decreti ministeriali, nell'ambito di specifiche competenze, le caratteristiche ed i termini delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, le pensioni e assegni di assistenza in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti rientrano tra i benefici di cui all'art. 2 sopracitato;

Considerato che per ragioni di competenza il Ministero dell'interno è tenuto ad emanare, in relazione a dette prestazioni, il decreto previsto dal comma 3 dell'art. 2 in argomento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso modello per la dichiarazione concernente le condizioni economiche prescritte per il diritto alle pensioni e assegni assistenziali previsti dalle leggi dello Stato per gli invalidi civili, i ciechi civili ed i sordomuti.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, deve essere prodotta a corredo della richiesta delle prestazioni e successivamente rinnovata, per la verifica della persistenza del diritto ai benefici ottenuti, nei termini perentori e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1984

Il Ministro: SCALFARO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 13 APRILE 1977, N. 114 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 2 MAGGIO 1984, N. 101

(Modello approvato con decreto del Ministro dell'interno 30 maggio 1984)

ALLA PREFETTURA DI . . . . . .

Sig. . . . .

Il sottoscritto . . . nato a . . . . . (provincia di . . .)
il . . . . residente a . . (provincia di . .) via . . . . .
c.a.p. . . codice fiscale . . .

Dichiara di:
(contrassegnare con una croce la casella corrispondente alla propria situazione)

☐ NON POSSEDERE REDDITI propri assoggettabili all'IRPEF, né redditi esenti, né redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

☐ POSSEDERE i seguenti redditi propri:

	QUADRO *A* Redditi posseduti nell'anno precedente alla data della presente dichiarazione al lordo delle ritenute erariali, assoggettabili all'IRPEF	Ammontare annuo
1	Pensioni erogate dal Ministero del tesoro (categ. . . .)	.000
2	Pensioni erogate dall'I.N.P.S. (categ. . . .)	.000
3	Altre pensioni e integrazioni (specificare ente erogatore)	.000
4	Pensioni erogate da Stati esteri (specificare Stato)	.000
5	Redditi da lavoro dipendente (specificare il datore di lavoro)	.000
6	Redditi soggetti a tassazione separata (conguagli, liquidazioni, ecc.)	.000
7	Redditi da lavoro autonomo (specificare mestiere o professione)	.000
8	Redditi da impresa (specificare tipo di impresa)	.000
9	Redditi di terreni:	
	dominicale (indicare rendita catastale rivalutata)	.000
	agrario (indicare il reddito effettivo)	.000
10	Redditi dei fabbricati:	
	rendite catastali rivalutate	.000
	redditi da locazioni	.000
11	Altri redditi non elencati sopra, compresi quelli derivanti dalla partecipazione in società, ecc. (specificare la natura)	.000
	Reddito complessivo parziale (da n. 1 a n. 11) . . .	.000
	QUADRO *A1* Redditi esenti da imposte, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101)	
12	Pensione ⌊⌋ assegno ⌊⌋ indennità ⌊⌋, erogati dal Ministero dell'interno, quale cieco civile ⌊⌋ sordomuto ⌊⌋ invalido civile ⌊⌋ (categ. . . .)	.000
13	Rendite ⌊⌋ assegno di assistenza personale continuativo ⌊⌋ erogati dall'I.N.A.I.L.	.000
14	Trattamenti economici di guerra: pensioni, assegni, indennità di ogni tipo e denominazione	.000
15	Sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale .	.000
16	Assegni e borse di studio	.000
17	Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, quali gli interessi derivanti da depositi bancari, obbligazioni, titoli pubblici (BOT, CCT, ecc.)	.000
18	Altri redditi esenti	.000
	Reddito complessivo parziale: quadro *A1* (da n. 12 a n. 18) . . .	.000
	Reddito complessivo totale: quadro *A* più quadro *A1* (somma da effettuare solo se l'importo del quadro *A1* superi L. 2.000.000) . . .	.000

Avvertenza:

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed alle mille lire inferiori nel caso contrario.

Compilare anche i quadri « *B* » e « *B1* » nel retro del modulo.

Dichiara di:

(contrassegnare con una croce la casella corrispondente alla propria situazione)

☐ NON POSSEDERE REDDITI propri assoggettabili all'IRPEF, né redditi esenti, né redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

☐ POSSEDERE i seguenti redditi propri presuntivi per l'anno in corso:

	QUADRO *B* Redditi assoggettabili all'IRPEF	Ammontare annuo
1	Pensioni erogate dal Ministero del tesoro (categ. . . .)	.000
2	Pensioni erogate dall'I.N.P.S. (categ. . . .)	.000
3	Altre pensioni e integrazioni (specificare ente erogatore)	.000
4	Pensioni erogate da Stati esteri (specificare Stato)	.000
5	Redditi da lavoro dipendente (specificare il datore di lavoro)	.000
6	Redditi soggetti a tassazione separata (conguagli, liquidazioni, ecc.)	.000
7	Redditi da lavoro autonomo (specificare mestiere o professione)	.000
8	Redditi da impresa (specificare tipo di impresa)	.000
9	Redditi di terreni:	
	dominicale (indicare la rendita catastale rivalutata)	.000
	agrario (indicare il reddito effettivo)	.000
10	Redditi di fabbricati:	
	rendite catastali rivalutate	.000
	redditi da locazioni	.000
11	Altri redditi non elencati sopra, compresi quelli derivanti dalla partecipazione in società, ecc. (specificare la natura)	.000
	Reddito complessivo parziale (da n. 1 a n. 11) . . .	.000
	QUADRO *B1* Redditi esenti da imposte, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101)	
12	Pensione |_| assegno |_| indennità |_|, erogati dal Ministero dell'interno, quale cieco civile |_| sordomuto |_| invalido civile |_| (categ. . . . . .)	.000
13	Rendite |_| assegno di assistenza personale continuativo |_| erogati dall'I.N.A.I.L.	.000
14	Trattamenti economici di guerra: pensioni, assegni, indennità di ogni tipo e denominazione	.000
15	Sussidi dello Stato e di altri enti pubblici a titolo assistenziale	.000
16	Assegni e borse di studio	.000
17	Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, quali gli interessi derivanti da depositi bancari, obbligazioni, titoli pubblici (BOT, CCT, ecc.)	.000
18	Altri redditi esenti	.000
	Reddito complessivo parziale quadro *B1* (da n. 12 a n. 18) . . .	.000
	Reddito complessivo totale: quadro *B* più quadro *B1* (somma da effettuare solo se l'importo del quadro *B1* superi L. 2.000.000) . . .	.000

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e che le notizie fornite nei quadri *A* e *A1* sono complete e veritiere. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni fornite nei quadri *B* e *B1* corrispondono ai dati ed elementi a sua disposizione al momento della dichiarazione e si impegna a comunicare tempestivamente alla prefettura le variazioni della propria situazione reddituale.

Data, . . Firma . . . .

AUTENTICAZIONE

(legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto . . qualifica . . . . nella mia qualità di . . . . attesto che il dichiarante sig. . . . . identificato in base . . . . . . ha letto e confermato avanti a me la dichiarazione di cui sopra, che lo stesso è stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro, nonché sulla circostanza che il medesimo è tenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso.

Timbro dell'ufficio *Il funzionario addetto*

. . . .

Avvertenza:

All'autenticazione può provvedere il segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il notaio, il cancelliere, il funzionario addetto della prefettura.

La presente dichiarazione deve essere prodotta a corredo della richiesta delle pensioni e assegni assistenziali previsti dalle leggi dello Stato in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, e successivamente rinnovata, per la verifica della persistenza del diritto ai benefici ottenuti, nei termini perentori e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione dell'interno.

(3119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del comitato per la documentazione delle attività italiane in Africa

Con decreto ministeriale 13 marzo 1984 il comitato per la documentazione delle attività italiane in Africa è stato soppresso. Gli archivi e tutte le pertinenze del soppresso comitato sono devoluti al servizio storico e documentazione del Ministero degli affari esteri, che ne proseguirà le attività residue fino alla loro conclusione.

(3046)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, in Venosa (Potenza), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, in Calcinato (Brescia), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miesa, in Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grondrand S.N.T., divisione trasporti, in Milano, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brianza plastica, con sede in Monza e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Pelagatta, in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Pelagatta, in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brianza plastica, con sede in Monza e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, con sede in Venegono Superiore e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, con sede in Venegono Inferiore e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3025)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmenthal, in Aprilia, stabilimento di Latina.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmenthal, con sede in Aprilia (Latina), stabilimento in Latina e sede amministrativa in Monza, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

(3157)

Scioglimento della società « Cooperativa edile San Mauro - Società cooperativa a r.l. », in Villaverde, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1984 la società « Cooperativa edile San Mauro - Società cooperativa a r.l. », in Villaverde (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Gilberto Di Cave in data 15 giugno 1977, repertorio n. 600, registro società n. 1708, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna.

(3126)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 2 maggio 1984 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Umbra a r.l., in Bastia Umbra (Perugia), costituita per rogito Briganti in data 7 dicembre 1971, rep. 51663, reg. soc. 4288;

società cooperativa agricola S. Lorenzo a r.l., in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Svircic in data 5 gennaio 1951, rep. 13627, reg. soc. 10363;

società cooperativa agricola Azienda agraria di Sovramonte a r.l., in Sovramonte (Belluno), costituita per rogito Vaccari in data 28 giugno 1968, rep. 12096, reg. soc. 1663;

società cooperativa agricola Doganella a r.l., in Rocca Priora (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 15 settembre 1976, rep. 33981, reg. soc. 4760/76;

società cooperativa agricola Zootecnica Micigliano Terminillo a r.l., in Micigliano (Rieti), costituita per rogito Cicconetti in data 2 dicembre 1975, rep. 7363, reg. soc. 1092;

società cooperativa agricola Villa Gizzi a r.l., in Leonessa (Rieti), costituita per rogito Chialamberto in data 14 febbraio 1971, rep. 175, reg. soc. 784;

società cooperativa agricola Silandro Uno a r.l., in Napoli, costituita per rogito Finoja in data 14 febbraio 1976, rep. 11467, reg. soc. 163;

società cooperativa agricola Cooperativa vivaistica vesuviana a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito De Majo in data 8 settembre 1977, rep. 36538, reg. soc. 1913;

società cooperativa agricola Terra Nostra a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Conte in data 11 gennaio 1960, rep. 5855, reg. soc. 5;

società cooperativa agricola Spirito Santo a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Fiordaliso in data 14 febbraio 1964, rep. 9590/6117, reg. soc. 61;

società cooperativa agricola La Florida a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 26 febbraio 1963, rep. 34560, reg. soc. 3228/4243;

società cooperativa agricola Macchia a r.l., in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 1° marzo 1962, rep. 175825, reg. soc. 3139/4153;

società cooperativa agricola La Tabacchicola del Sole a r.l., in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 21 luglio 1975, rep. 2174, reg. soc. 6090/7165;

società cooperativa agricola Belvedere a r.l., in Presenzano (Caserta), costituita per rogito d'Ambrosio in data 21 ottobre 1974, rep. 1579, reg. soc. 511/75;

società cooperativa agricola Alburnina a r.l., in Sicignano degli Alburni (Salerno), costituita per rogito Colliani in data 20 maggio 1974, rep. 3810, reg. soc. 5571/6648;

società cooperativa agricola San Vitale - C.A.S.V. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Compatangelo in data 13 febbraio 1955, rep. 25538/3943, reg. soc. 225;

società cooperativa agricola La Ginestra a r.l., in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 15 dicembre 1975, rep. 42564/4442, reg. soc. 1201;

società cooperativa agricola Vallata del Sabato a r.l., in S. Leucio del Sannio (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 27 gennaio 1960, rep. 6809, reg. soc. 383;

società cooperativa agricola Piccoli allevatori a r.l., in Botricello (Catanzaro), costituita per rogito Facchini in data 20 marzo 1973, rep. 13775, reg. soc. 1688;

società cooperativa agricola Intercomunale Tacina a r.l., in Roccabernarda (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 5 luglio 1976, rep. 47923, reg. soc. 875;

società cooperativa agricola La Campanella a r.l., in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito Lanzo in lata 29 marzo 1976, rep. 1125, reg. soc. 369;

società cooperativa agricola Cooperativa Ortogrumicola Jonica (C.O.J.) a r.l., in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Terzi in data 26 marzo 1971, rep. 32714, reg. soc. 799;

società cooperativa agricola Macchipuzzo a r.l., in S. Demetrio Corone (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 17 giugno 1967, rep. 62168, reg. soc. 771;

società cooperativa agricola Ninea Castagne a r.l., in S. Donato Ninea (Cosenza), costituita per rogito Scornajenchi in data 19 novembre 1967, rep. 62406, reg. soc. 311;

società cooperativa agricola Cooperativa Zerbio a r.l., in Caorso (Piacenza), costituita per rogito Secchi in data 19 febbraio 1979, rep. 5648, reg. soc. 5103;

società cooperativa agricola Alpina a r.l., in Fanano (Modena), costituita per rogito Cortelloni in data 23 ottobre 1976, rep. 33074, reg. soc. 9984;

società cooperativa agricola Giovani Conduttori a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 21 ottobre 1972, rep. 98912, reg. soc. 5108;

società cooperativa agricola Sirico a r.l., in Saviano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 25 marzo 1976, rep. 69627, reg. soc. 777;

società cooperativa agricola Radioso Avvenire a r.l., in Frignano (Caserta), costituita per rogito Musto in data 11 febbraio 1968, rep. 10206/3115, reg. soc. 91/68;

società cooperativa agricola Sannio Alifano a r.l., in Piedimonte d'Alife (Caserta), costituita per rogito Finaja Sanseverino in data 23 agosto 1966, rep. 454, reg. soc. 49/66;

società cooperativa agricola San Giovanni in Fonte a r.l., in Sala Consilina (Salerno), costituita per rogito Agnese Bruno in data 29 gennaio 1973, rep. 45114, reg. soc. 123;

società cooperativa agricola Allevamenti castelfranchesi a r.l., in Castelfranco Miscano (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 26 marzo 1976, rep. 110010/12965, reg. soc. 1227;

società cooperativa agricola Santa Vittoria a r.l., in Gonnastramatza (Oristano), costituita per rogito Passino in data 19 maggio 1975, reg. soc. 1516, rep. 62334;

società cooperativa agricola del comune di Ossi a r.l., in Ossi (Sassari), costituita per rogito Cavacini in data 15 agosto 1946, rep. 3234, reg. soc. 859;

società cooperativa agricola Progresso Verde a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 22 dicembre 1973, rep. 19456, reg. soc. 1446.

(2687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per la Toscana e per la Puglia e la Basilicata per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 il sig. Cogliandro Pasquale, ragioniere presso il provveditorato agli studi di Pistoia, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione della sig.ra Cerretelli Anna, candidata alle medesime elezioni.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 il sig. Caprio Antonio, segretario in servizio presso il provveditorato agli studi di Pistoia, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Elia Lucio, candidato.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 il sig. Ruggeri Alessandro, coadiutore superiore presso il provveditorato agli studi di Bari, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Puglia e Basilicata per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Venezia Andrea, rinunciatario.

(2898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi dell'8 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1671,50	1671,50	1671,50	1671,50	1672 —	1672 —	1672,50	1671,50	1671,50	1671,50
Marco germanico	620,93	620,93	621,20	620,93	620,45	621,01	621,10	620,93	620,93	620,92
Franco francese	201,68	201,68	201,50	201,68	201,65	201,74	201,81	201,68	201,68	201,68
Fiorino olandese	550,61	550,61	550,70	550,61	550,20	550,65	550,70	550,61	550,61	550,60
Franco belga	30,432	30,432	30,40	30,432	30,40	30,43	30,432	30,432	30,432	30,43
Lira sterlina	2335,50	2335,50	2336 —	2335,50	2333,55	2335,65	2335,80	2335,50	2335,50	2335,50
Lira irlandese	1900 —	1900 —	1900 —	1900 —	1896,85	1899,50	1899 —	1900 —	1900 —	—
Corona danese	169,09	169,09	169,10	169,09	168,90	169,09	169,09	169,09	169,09	169,08
E.C.U.	1386,50	1386,50	1386 —	1386,50	1382,85	1386,20	1385,90	1386,50	1386,50	1386,50
Dollaro canadese	1286,75	1286,75	1287 —	1286,75	1286,25	1286,75	1286,75	1286,75	1286,75	1286,50
Yen giapponese	7,2280	7,2280	7,22	7,2280	7,20	7,22	7,1260	7,2280	7,2280	7,22
Franco svizzero	745,25	745,25	744,35	745,25	744,45	745,07	744,90	745,25	745,25	745,25
Scellino austriaco	88,41	88,41	88,43	88,41	88,35	88,40	88,39	88,41	88,41	88,40
Corona norvegese	217,06	217,06	216,50	217,06	216,50	217,03	217,01	217,06	217,06	217,05
Corona svedese	208,55	208,55	208,30	208,55	208,15	208,54	208,54	208,55	208,55	208,55
FIM	291,08	291,08	290,60	291,08	290,60	290,98	290,88	291,08	291,08	—
Escudo portoghese	12,01	12,01	12 —	12,01	12 —	12,02	12,04	12,01	12,01	12,00
Peseta spagnola	10,979	10,979	10,9750	10,979	10,95	10,97	10,978	10,979	10,979	10,97

Media dei titoli dell'8 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	76 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,300
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,400
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,850
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84	99,975
» » » » 1- 9-1982/84	100,025
» » » » 1-10-1982/84	100,075
» » » » 1-11-1982/84	100,350
» » » » 1-12-1982/84	100,500
» » » » 1- 1-1983/85	100,350
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,225
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	101,050
» » » » 1- 1-1982/86	101,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,225
» » » » 1- 6-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1982/86	101,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,350
» » » » 1- 9-1982/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	100,825
» » » » 1-11-1982/86	100,800
» » » » 1-12-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,500
» » » » 1- 8-1983/86	99,525
» » » » 1- 9-1983/86	99,700
» » » » 1-10-1983/86	99,850
» » » » 1- 1-1983/87	100,900
» » » » 1- 2-1983/87	100,900
» » » » 1- 3-1983/87	100,850
» » » » 1- 4-1983/87	100,750
» » » » 1- 5-1983/87	100,650
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,575
» » » » 1- 8-1983/88	100,500
» » » » 1-10-1983/88	100,600
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,875
» » » 18 % 1- 1-1985	101,450
» » » 17 % 1- 5-1985	101,525
» » » 17 % 1- 7-1985	101,675
» » » 17 % 1-10-1985	101,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,50
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,80
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,550
» » » » 1983/90 11,50 %	100,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1672 —
Marco germanico	621,015
Franco francese	201,745
Fiorino olandese	550,655
Franco belga	30,432
Lira sterlina	2335,65
Lira irlandese	1899,50
Corona danese	169,09
E.C.U.	1386,20
Dollaro canadese	1286,75
Yen giapponese	7,227
Franco svizzero	745,075
Scellino austriaco	88,40
Corona norvegese	217,035
Corona svedese	208,545
FIM	290,98
Escudo portoghese	12,025
Peseta spagnola	10,978

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi dell'11 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1669,900	1669,900	1670 —	1669,900	1672 —	1669,90	1670,30	1669,900	1669,900	1669,90
Marco germanico .	620,700	620,700	621 —	620,700	620,45	620,70	620,85	620,700	620,700	620,70
Franco francese	201,790	201,790	202 —	201,790	201,65	201,79	201,85	201,790	201,790	201,78
Fiorino olandese	550,800	550,800	550,70	550,800	550,20	550,80	550,61	550,800	550,800	550,80
Franco belga .	30,411	30,411	30,45	30,411	30,40	30,41	30,423	30,411	30,411	30,42
Lira sterlina .	2330,700	2330,700	2332 —	2330,700	2333,55	2330,70	2332,100	2330,700	2330,700	2330,70
Lira irlandese	1896,500	1896,500	1900 —	1896,500	1896,85	1896,50	1897 —	1896,500	1896,500	—
Corona danese	168,870	168,870	169 —	168,870	168,90	168,87	168,91	168,870	168,870	168,17
E.C.U. .	1383,800	1383,800	1386 —	1383,800	1383,20	1383,80	1384,450	1383,800	1383,800	1383,80
Dollaro canadese . .	1283,500	1283,500	1285 —	1283,500	1286,25	1283,50	1283,500	1283,500	1283,500	1283,50
Yen giapponese .	7,226	7,226	7,24	7,226	7,20	7,22	7,225	7,226	7,226	7,22
Franco svizzero . .	743,400	743,400	744,25	743,400	744,45	743,50	743,520	743,400	743,400	743,40
Scellino austriaco .	88,317	88,317	88,43	88,317	88,35	88,31	88,330	88,317	88,317	88,32
Corona norvegese .	216,730	216,730	216,90	216,730	216,50	216,73	217,07	216,730	216,730	216,73
Corona svedese . .	208,890	208,890	208,50	208,890	208,15	208,89	208,90	208,890	208,890	208,89
FIM . .	290,590	290,590	290,60	290,590	290,60	290,59	290,38	290,590	290,590	—
Escudo portoghese	12,020	12,020	12 —	12,020	12 —	12,02	11,94	12,020	12,020	12,02
Peseta spagnola .	10,977	10,977	10,99	10,977	10,95	10,97	10,978	10,977	10,977	10,97

Media dei titoli dell'11 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	77,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,200
» 6% » » 1970-85 .	95,800
» 6% » » 1971-86 .	91,550
» 6% » » 1972-87 .	87,300
» 9% » » 1975-90 .	89,250
» 9% » » 1976-91 . . .	86,400
» 10% » » 1977-92 .	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% . .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93 .	106,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84 . .	99,925
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 9-1982/84 . .	100 —
» » » » 1-10-1982/84 .	100,050
» » » » 1-11-1982/84 .	100,350
» » » » 1-12-1982/84 . .	100,450
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,150
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,650
» » » » 1-10-1982/86 .	100,775
» » » » 1-11-1982/86 .	100,800
» » » » 1-12-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,850
» » » » 1-10-1983/86 .	99,750
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,850
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,650
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101 —
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,600
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,575
» » » » 1-10-1983/88 .	100,650
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,900
» » » 18% 1- 1-1985	101,500
» » » 17% 1- 5-1985 . .	101,475
» » » 17% 1- 7-1985	101,775
» » » 17% 1-10-1985 . . .	101,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,550
» » » » 1983/90 11,50%	100,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1670,100
Marco germanico . . .	620,775
Franco francese . . .	201,820
Fiorino olandese . . .	550,705
Franco belga	30,417
Lira sterlina	2331,400
Lira irlandese	1896,750
Corona danese	168,890
E.C.U.	1384,120
Dollaro canadese	1283,500
Yen giapponese	7,225
Franco svizzero	743,460
Scellino austriaco	88,323
Corona norvegese	216,900
Corona svedese	208,895
FIM	290,485
Escudo portoghese . . .	11,98
Peseta spagnola	10,977

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, concernente la disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie. (Ordinanza 26 maggio 1984).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie;

Ritenuto che ai fini della profilassi delle malattie del pollame è necessario estendere ad altre specie di pollame le disposizioni della suddetta ordinanza del 26 luglio 1983;

Tenuto conto che per quanto concerne le caratteristiche dei locali nei quali deve attuarsi la quarantena dei volatili importati si possa prescindere dalle disposizioni tassative concernenti la distanza tra i locali stessi e la rete metallica di recinzione qualora i locali stessi siano a conveniente distanza da altri allevamenti avicoli;

Ordina:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983 citata nelle premesse è sostituito dal seguente:

« Per l'importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere ivi compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alle specie gallo domestico (genere gallus) e faraona o numida meleagris (genere numida), destinati all'allevamento, provenienti da qualsiasi Paese estero, è ripristinata la preventiva autorizzazione ministeriale di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 ».

Art. 2.

Il quinto comma del cap. 2 dell'allegato all'ordinanza ministeriale succitata è sostituito dal seguente:

« I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica di 2 metri di altezza situata a 10 metri dai locali di isolamento. La distanza della recinzione dai locali di isolamento può essere inferiore a 10 metri qualora nelle vicinanze dei locali di isolamento stessi non esistano altri allevamenti avicoli ».

La presente ordinanza entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1984

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

(3088)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bar Luigi, in Asti

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 69.105.600 dovuto dalla ditta Bar Luigi, in Asti, è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Asti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2800)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Assegnazione di fondi al prefetto di Pescara, per far fronte alle urgenti necessità derivate dal terremoto del 7 maggio 1984 e delega allo stesso prefetto a provvedere a requisizioni di roulottes ed abitazioni. (Ordinanza n. 239/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata la urgente necessità di far fronte alle spese di pronto intervento ed assistenza alla popolazione dei comuni della provincia di Pescara particolarmente colpiti dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Ravvisata l'opportunità di costituire presso il prefetto di Pescara un fondo per sopperire alle cennate esigenze;

Ravvisata altresì l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire per recare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dal terremoto suindicato che, secondo quanto emerge dagli accertamenti tecnici, deve lasciare la propria abitazione che ha subìto danni rilevanti alle strutture;

Ritenuto che alla predetta incombenza possa provvedere il prefetto di Pescara, ricadendo le zone colpite anche nell'ambito della provincia omonima;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnata al prefetto di Pescara la somma di lire 300 milioni, per i necessari interventi a favore della popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi.

E' conferita allo stesso prefetto la delega per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal cennato terremoto.

In particolare:

interventi per il ricovero precario in alloggi requisiti, in tende o in roulottes e l'assistenza alla popolazione interessata che ha avuto la propria abitazione dichiarata inagibile;

aiuti alle famiglie che, a causa della dichiarata inagibilità o per altre cause, sono costrette a lasciare la propria abitazione;

ogni ulteriore intervento utile e necessario sulla base delle direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Il prefetto di Pescara, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato, può provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore a sei mesi di appartamenti liberi di proprietà privata nell'ambito della provincia.

Il prefetto può requisire anche roulottes di proprietà privata nonché stabili di proprietà di amministrazioni pubbliche, ovvero demaniali, dopo aver acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

I provvedimenti di requisizione saranno notificati anche in deroga alla normativa vigente, tenuto conto della particolare situazione di urgenza connessa all'esigenza di sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

All'atto dell'occupazione dello stabile requisito sarà redatto, in contraddittorio, il verbale di consistenza in cui verrà iscritto lo stato d'uso degli eventuali beni rinvenuti nell'abitazione; verranno, altresì, rilevati i consumi di acqua, luce e gas dai misuratori esistenti.

In assenza del proprietario il verbale predetto verrà redatto alla presenza di due testimoni, non dipendenti comunali, da notificarsi al proprietario.

Art. 4.

Adempiuto alle suindicate formalità, l'immobile requisito sarà consegnato, a cura del sindaco competente o suo delegato al capofamiglia interessato, unitamente al suindicato verbale di consistenza.

Non possono essere assegnati alloggi requisiti a nuclei familiari che hanno la disponibilità di un alloggio entro il raggio di venti chilometri dalla cinta urbana del comune sede dello stabile danneggiato ed inagibile.

Art. 5.

I proprietari di alloggi requisiti hanno diritto ad una indennità che sarà determinata dagli uffici tecnici erariali della provincia.

Per gli alloggi privati l'indennità sarà determinata sulla base della legge 26 luglio 1978, n. 392.

Il prefetto metterà a disposizione dei sindaci interessati i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento delle indennità indicate al comma precedente.

I sindaci predetti sono tenuti a rendere un documentato rendiconto al prefetto delle somme anticipate.

Il prefetto indicherà ai sindaci la documentazione occorrente ai fini del rendiconto predetto ed impartirà le direttive per i controlli da eseguirsi ai fini dell'esatta applicazione della presente ordinanza.

Art. 6.

I nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti sono tenuti a concorrere nel pagamento delle indennità indicate all'articolo precedente nella misura del 30% se fruiscono di redditi lordi superiori a 12 milioni all'anno; del 50% se fruiscono di redditi superiori ai 15 milioni e del 100% per i redditi di importo superiore a 25 milioni.

Il possesso dei redditi è attestato con dichiarazione resa dagli stessi nuclei terremotati e da rilasciarsi ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Sono, in ogni caso, posti a carico degli occupanti le case requisite ovvero locate, gli oneri connessi al pagamento delle spese condominiali, dell'energia elettrica, dell'eventuale svuotamento di pozzi neri ed in, genere, tutte le spese connesse ai consumi diretti o comunque ripartibili a carico di ogni condominio in conformità alle norme vigenti.

Ai fini suindicati, i nuclei rimasti senza tetto sono tenuti a versare al proprietario ovvero alla persona che ha subìto la requisizione la quota posta a proprio carico.

Ove l'occupante non provvedesse al pagamento della quota dovuta, i sindaci verseranno al proprietario l'intera indennità, assegnando un termine di quindici giorni al debitore per il pagamento dell'importo dovuto, trascorso inutilmente il quale, trattandosi di crediti erariali, comunicheranno la circostanza alla competente intendenza di finanza, che è tenuta, per il tramite del competente ufficio del registro, alla riscossione coattiva con le modalità contemplate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede con i fondi posti a disposizione dal prefetto di Pescara di cui al precedente art. 1, mediante prelevamento dal fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

All'assegnazione dei fondi di cui alla presente ordinanza si provvede mediante accreditamento a favore del prefetto di Pescara.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3120)

Integrazione dell'elenco dei comuni beneficiari delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 218/FPC recante collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 238/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984;

Rilevato che da più approfonditi accertamenti è risultato che altri comuni sono stati danneggiati dagli eventi sismici, oltre quelli indicati nell'elenco allegato all'ordinanza numero 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984;

Ravvisata la necessità di estendere a tali comuni i benefici previsti dalla richiamata ordinanza;

Sentite le regioni interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'elenco allegato all'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 17 maggio 1984 è integrato dai seguenti comuni:

Frosinone:
Acquafondata
Belmonte Castello
Broccostella
Campoli Appennino
Casalvieri
Castelliri
Monte S. Giovanni Campano
Pignataro Interamna
Pontecorvo
Posta Fibreno
Roccadarce
S. Ambrogio sul Garigliano
S. Apollinare
Sora
Terelle
Viticuso

Isernia:
Longano

Chieti:
Taranta Peligna

L'Aquila:
Bisegna
Introdacqua
Cocullo
Pettorano sul Gizio
Prezza
Raiano
Scanno
Villalago

Caserta:
Caiazzo
Ciorlano
Gallo
Pietramelara
Pratella
Riardo
Roccaromana
Vitulazio

Pescara:
Letto Manoppello
S. Valentino in Abruzzo Citeriore

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3121)

Proroga di termini del pagamento a saldo della SOCOF in favore dei colpiti dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7-11 maggio 1984 e dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 242/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le proprie ordinanze numeri 216/FPC/ZA e 237/FPC/ZA del 16 maggio e 5 giugno 1984;

Considerato che le popolazioni colpite da recenti eventi calamitosi hanno reiteratamente chiesto la estensione della sospensione dei termini previsti per l'IRPEF e ILOR nella cennata ordinanza n. 216 anche al versamento a saldo della SOCOF;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta, perdurando lo stato di disagio in cui versa la popolazione e, specialmente, i proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate o requisite o, comunque, indisponibili per effetto delle calamità;

Acquisito, nella seduta del 15 maggio 1984, l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' fissato al 30 giugno 1984 il termine per il versamento a saldo della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati da parte delle persone fisiche residenti, da data anteriore al 6 maggio 1984, nei comuni di cui all'elenco allegato alla ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 come integrato dall'ordinanza n. 237/FPC/ZA del 5 giugno 1984.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche ai contribuenti persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida nonché a quelli della provincia di Perugia colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3167)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni alla deliberazione 29 marzo 1984 per quanto concerne il limite minimo di ammontare di investimenti per l'ammissibilità al finanziamento sul FIO 1984. (Deliberazione 12 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, primo comma, che dispone lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1984, della somma di lire 1.800 miliardi — di cui almeno 300 riservati dal secondo comma ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura — per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Considerato che l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, secondo comma — richiamato dal citato art. 37, terzo comma — attribuisce al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, i criteri di ripartizione dello stanziamento tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Vista la delibera adottata al riguardo il 29 marzo 1984;

Considerata l'opportunità di modificare la delibera anzidetta per quanto concerne il limite minimo di ammontare di investimenti per l'ammissibilità al finanziamento sul FIO 1984;

Considerato che tale modifica comporta necessariamente uno slittamento alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della decorrenza dei termini di legge per la presentazione delle richieste di finanziamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica, segreteria del CIPE;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il limite di 10 miliardi di lire di cui al punto 2, lettera *a*), della delibera indicata nelle premesse è ridotto ad 8 miliardi di lire.

2. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamato dall'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la presentazione delle richieste di finanziamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica, segreteria del CIPE, decorre dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il presidente delegato: LONGO

(3166)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento già ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1984 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Albizzate, proposto dalla F.lli Lamberti S.p.a. di cui alla precedente delibera del 22 dicembre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1984 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Garbagnate Monastero (Como) proposto dalla Carlo Boselli S.p.a. di cui alla precedente delibera del 22 dicembre 1983, ed ha elevato a tre anni il periodo di utilizzo e preammortamento del finanziamento bancario.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1984 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Bergamo proposto dalla Reggiani tessile S.p.a. di Bergamo di cui alla precedente delibera del 22 dicembre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato la maggiore spesa affrontata dalla Acciaierie e ferriere lombarde Falk S.p.a. per la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento «Unione - Reparto Tondoni» di Sesto San Giovanni.

Restano ferme le agevolazioni già concesse con le citate delibere del 29 gennaio e 19 dicembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha revocato le agevolazioni a suo tempo concesse con deliberazioni del 30 marzo 1982 per la realizzazione dei progetti di ristrutturazione predisposti dalle seguenti società:

Cotonificio Cantoni S.p.a., Cantoni Mastercot S.p.a., Manar S.p.a., Cantoni Satiai S.p.a., Tessiture Cantoni S.p.a., Tessitura di Trecate.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato la richiesta presentata dalla Filatura Niggeler e Kupfer S.p.a. volta alla riduzione della manodopera impiegata nello stabilimento di Capriolo (Brescia), da 350 a 310 unità lavorative, a modifica delle delibere in data 7 novembre 1980 e 22 dicembre 1982, con le quali il progetto di ristrutturazione del predetto stabilimento è stato approvato ed ammesso al contributo sugli interessi.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha approvato le seguenti modifiche al progetto di ristrutturazione riguardante lo stabilimento di Milano della I.R.T. - Fabbrica radio televisori S.p.a., già approvato con delibera del 26 aprile-6 maggio 1983:

occupazione finale: 775 unità lavorative, anziché 1.700;
primo anno a regime: 1983, anziché 1982;
periodo di utilizzo del finanziamento: dal 31 dicembre 1983, anziché dal 31 dicembre 1982.

(3131)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per l'attuazione dell'intervento permanente nel mercato delle carni bovine durante la relativa campagna di commercializzazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'AIMA i compiti di organismo d'intervento nel mercato delle carni bovine previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302/73 e del 25 settembre 1978 n. 2226/78, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visti i regolamenti n. 1208/81 e n. 2930/81, e successive modificazioni e integrazioni, che istituiscono le tabelle comunitarie di classificazione;

Visto il regolamento n. 805/68, e successive modificazioni e integrazioni, che fissa al primo lunedì del mese di aprile l'inizio della campagna di commercializzazione nel settore delle carni bovine;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare l'organizzazione dell'intervento per ciascuna campagna, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Nell'adunanza del 7 giugno 1984;

Ha deliberato

le seguenti condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni di intervento permanente, nel settore delle carni bovine per la relativa campagna di commercializzazione.

Art. 1.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per ogni campagna di commercializzazione previste dalla regolamentazione della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. si avvale, per tutto il territorio nazionale, di assuntori del servizio.

Art. 2.

L'assuntore del servizio opererà nei centri di intervento che saranno aperti dall'assuntore medesimo, su disposizione dell'A.I.M.A., nelle principali zone di produzione, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto nel corso della campagna e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio e la buona conservazione del prodotto medesimo.

L'assunto organizza e gestisce direttamente i centri di intervento in modo adeguato a soddisfare le esigenze amministrative e tecniche di ricevimento, valutazione, congelamento, rivestimento e conservazione del prodotto acquisito all'intervento, secondo le prescrizioni contenute nella presente deliberazione.

Art. 3.

L'assuntore del servizio acquista in nome e per conto dell'AIMA i prodotti che sono oggetto dell'intervento e che gli vengono offerti in vendita presso i centri di intervento alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Sono oggetto dell'intervento le carni fresche refrigerate presentati al centro d'intervento in quarti compensati o non, appartenenti a bovini delle categorie e delle classi di qualità per le quali la regolamentazione comunitaria in vigore al momento della presentazione, consente il conferimento medesimo.

Le carni devono essere macellate da non oltre sei giorni, e ciò deve risultare dal certificato di macellazione di cui allo art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, devono essere state refrigerate immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da avere alla fine del periodo di refrigerazione una temperatura interna non superiore a 0 + 7 °C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio.

I quantitativi minimi di ogni partita presentata all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in 20 quintali ridotti a 10 quintali nel caso di conferimenti di soli quarti.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarti anteriori con taglio a otto costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a cinque costole detto «pistola» devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale separate simmetricamente, secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo-metacarpo e tarso-metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma, la gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

Art. 4.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi e ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve essere:

provenìente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, n. 805/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del consiglio della CEE n. 64/433 del 26 giugno 1974 e successive modificazioni, nonché nella legge 29 novembre 1974, n. 1073, e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione;

munito di certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Tale certificazione deve risultare per numero di pezzi, età e sesso, specifica per la parte di prodotto consegnato all'intervento;

munito di dichiarazione veterinaria dalla quale risulta che sulle carni di cui trattasi sono state eseguite ricerche sugli estrogeni secondo campionature significative che hanno dato esito negativo.

Per l'acquisto di carne di animali provenienti da Paesi della Comunità diversi dall'Italia, l'assuntore si atterrà alle norme comunitarie vigenti al riguardo al momento dell'acquisto.

Art. 5.

I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento del prodotto sono quelli fissati dalla Comunità europea per la relativa classe e categoria in ECE e con l'applicazione del tasso di conversione in lire valido il giorno della presa in consegna del prodotto stesso.

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

L'assuntore, mediante propri esperti, procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini della attribuzione della classe di qualità, previo accertamento della categoria di bovino e del tipo di presentazione, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti, nonché dei requisiti previsti al precedente art. 4.

Nel caso di conferimenti di soli quarti anteriori o posteriori, può essere richiesto la presentazione dell'altro quarto per una migliore e più esatta classificazione del prodotto conferito.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

Dei risultati della volutazione dovrà darsi atto sotto forma di apposito verbale inserito nella bolletta di acquisto di cui al successivo art. 6.

Per tutte le carni conferite all'intervento l'assuntore provvede in ogni caso alla classificazione delle carni stesse secondo le norme del regolamento (CEE) n. 1208/82 anche nel caso che le carni stesse siano già state classificate e marchiate al macello. Gli estremi di tale classificazione dovranno risultare da apposita marchiatura eseguita su ciascun quarto con inchiostro alimentare ed indelebile.

Art. 6.

La classificazione del prodotto offerto all'intervento avviene alla presenza del venditore o di chi per lui esegue la consegna all'intervento.

Nell'ipotesi di divergenze di valutazione in ordine alla classe di conformazione fra l'offerente e l'assuntore del servizio, la valutazione stessa è deferita al giudizio di un esperto scelto dall'offerente fra un elenco di almeno tre esperti predisposto dall'A.I.M.A., all'inizio di campagna, per ogni provincia nella quale siano stati aperti centri di intervento, fra i nominativi richiesti e segnalati dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

L'offerta di vendita all'intervento di carni fresche refrigerate deve essere presentata all'assuntore con atto scritto contenente il riferimento alla presente deliberazione e le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

indicazione dello stabilimento di macellazione;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte, da bovini adulti di origine comunitaria — indicando il Paese di provenienza — conformi alle disposizioni sanitarie, non derivanti da animali macellati di urgenza, e non macellati da oltre sei giorni. La domanda deve inoltre contenere le indicazioni relative alla qualità giuridico-economica del richiedente stesso nonché una dichiarazione in ordine alla effettiva disponibilità del prodotto oggetto della domanda di conferimento. In caso di riduzioni dei quantitativi offerti per commisurarli alle esigenze ricettive ed operative dei centri si procederà inizialmente all'adeguamento della quantità indicata nell'offerta o quella effettivamente disponibile così come risultante dai controlli che potranno essere effettuati sulla dichiarazione di cui al precedente comma.

Art. 8.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore al centro di intervento nel giorno e nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo ed il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo dell'offerta, tra quelli in condizioni di ricevibilità.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è accettato e preso in carico dall'assuntore soltanto se riscontrato rispondente ai requisiti indicati nel precedente art. 4 e ne sia stata effettuata la valutazione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore:

a) provvede, in contraddittorio con il venditore, all'apposizione su ogni quarto della partita accettata, di cartellino fissato saldamente e recante, con scrittura inalterabile, le seguenti indicazioni:

1) numero della partita e del pezzo corrispondenti a quelli riportati sulla bolletta di acquisto, rilasciata dall'assuntore al conferente il prodotto;

b) all'apposizione di un timbro su ogni quarto con gli estremi della classificazione inerenti la categoria e la qualità;

c) emette bolletta di acquisto in sei copie delle quali una viene consegnata al venditore, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'A.I.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'Ente assuntore dietro rilascio di corrispondente fattura con IVA da parte del venditore che ne ha l'obbligo fiscale, oppure emettendo autofattura, con distinta indicazione dell'IVA se il venditore ha dichiarato nell'offerta di vendita di essere esonerato da tale obbligo. Nel caso che il soggetto venditore non sia tenuto all'obbligo di fatturazione ed agli altri adempimenti previsti dal regime IVA ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tenuto altresì conto delle modifiche apportate allo stesso articolo con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, l'esonero del soggetto venditore dell'obbligo di fatturazione dovrà risultare da dichiarazione in tal senso contenute nell'offerta e da riportarsi dall'assuntore nella bolletta di acquisto.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento in cui è avvenuta la consegna, il magazzino frigorifero di conservazione, il nome e cognome o la ragione sociale e il domicilio del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (numero di partita di appartenenza, categoria di bovini, qualità, quantità, numero, pezzi e peso), prezzo complessivo corrisposto e data della consegna: nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento, non prima di centoventi giorni dalla data di conferimento della merce e comunque non oltre centoquaranta giorni dalla stessa data.

Art. 9.

Nel corso della campagna l'AIMA può disporre la sospensione delle operazioni di acquisto in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria.

Art. 10.

Le quantità di prodotto acquistate dall'assuntore in esecuzione dell'incarico sono reimmesse sul mercato in base a dispositivi di cessione emessi dall'AIMA in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria ed alla cui esecuzione provvede l'assuntore secondo le condizioni di resa del prodotto all'acquirente stabilite in tali dispositivi.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto all'acquirente alla prescritta condizione di resa, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore emette apposita bolletta di uscita in sei copie delle quali una viene consegnata all'acquirente, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'AIMA, una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'ente assuntore, nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità (numero pezzi e peso) e la qualità ritirata dall'acquirente con l'indicazione della partita o partite di appartenenza.

L'importo dovuto dall'acquirente per prezzo di cessione e relativa IVA è riscosso dall'assuntore, che emette, in nome e per conto dell'AIMA la relativa fattura. Nella fattura, da emettere conformemente alle disposizioni vigenti in materia di IVA devono risultare: l'acquirente, con l'indicazione del relativo codice fiscale e partita IVA, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'AIMA, il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa IVA, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa IVA, eseguito dall'acquirente, nonché l'importo della eventuale differenza dovuta a saldo.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il consiglio di amministrazione

(3128)

Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1984-85

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1984-85 a partire dal 1° luglio 1984 per il frumento duro e dal 1° agosto 1984 per le altre specie cerealicole le operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali sono regolate dalle norme comunitarie riportate nell'allegato atto disciplinare.

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Art. 1.

La campagna di commercializzazione dei cereali 1984-85 ha inizio per il frumento duro il 1° luglio 1984 e per le altre specie cerealicole il 1° agosto 1984 e termina rispettivamente il 30 giugno e il 31 luglio 1985.

I centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, per il frumento tenero, per il frumento tenero panificabile, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco, sono quelli riportati nell'allegato *A* al regolamento (CEE) n. 2006/80 del 18 luglio 1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutti i centri di commercializzazione nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di luglio 1984 per il frumento duro e nel mese di agosto 1984 per le altre specie cerealicole (prezzi base):

frumento tenero, orzo, granoturco e sorgo	L.	261.669,36/tonn.
frumento duro .	»	445.898,56/tonn.
frumento tenero panificabile	»	305.216,48/tonn.
segale .	»	264.318,56/tonn.

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà « Cappelli » ed assimilati, mentre per le sottoelencate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni .	L.	6.925,15/tonn.
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia .	»	34.624,32/tonn.
Durtal, Rikita e Tomclair	»	69.248,65/tonn.

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile riportata nella tabella *B* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *A* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile media o minima a seconda dell'intervento disposto dalla Comunità.

La maggiorazione mensile è applicata per i mesi stabiliti nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento. Per i mesi di giugno e luglio 1985 i prezzi base di acquisto sono aumentati di un importo pari alla differenza tra tali prezzi e quelli validi per il mese di luglio per il grano duro e il mese di agosto per il grano tenero della campagna 1985-86.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 10 tonnellate per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile, quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari), ad ogni stadio di sviluppo, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *C*.

Art. 3.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta viene effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque, non oltre i tre giorni lavorativi successivi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il venditore medesimo ne informa immediatamente l'AIMA che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata, franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino procede l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore o il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore procede anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati, in contraddittorio fra le parti, idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'AIMA.

Art. 4.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità alla vendita indicate nel precedente art. 2.

Le operazioni di presa in consegna, nonché quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello d'intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore viene effettuato fra il centoventesimo e il centoquarantesimo giorno dalla presa in carico del prodotto. A tal fine, l'assuntore all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la qualità, la quantità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1 e relativa IVA.

Art. 5.

La cessione dei cereali appartenenti alle scorte AIMA avviene secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 1836/82 riportate nelle condizioni generali di vendita di cui alla delibera AIMA 14 luglio 1982 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1982.

Ad integrazione di quanto riportato nella citata delibera, le offerte di acquisto devono essere accompagnate da cauzione fornita oltre che sotto forma di fidejussione bancaria anche mediante polizza assicurativa rilasciata dagli istituti di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 marzo 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983.

A modifica del titolo II, punto 2 della citata delibera l'importo della maggiorazione mensile da applicare alle quantità ritirate dal trentesimo al novantesimo giorno dall'aggiudicazione e frazionato in due quote indivisibili in corrispondenza delle frazioni di mese in cui si effettua il ritiro stesso.

Art. 6.

Tutte le operazioni di cui al presente disciplinare dovranno ritenersi modificate ed integrate in relazione all'emanazione di specifiche norme recate da ulteriori regolamenti che verranno adottati dagli organi comunitari nel corso della campagna di commercializzazione.

TABELLA *A*

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco	Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco
1	2	3	1	2	3
Maggiorazioni —			*Maggiorazioni* —		
15,4	0,1	—	12,2	3,3	2,3
15,3	0,2	—	12,1	3,4	2,4
15,2	0,3	—	12,0	3,5	2,5
15,1	0,4	—	11,9	3,6	2,6
15,0	0,5	—	11,8	3,7	2,7
14,9	0,6	—	11,7	3,8	2,8
14,8	0,7	—	11,6	3,9	2,9
14,7	0,8	—	11,5	4,0	3,0
14,6	0,9	—	11,4	4,1	3,1
14,5	1,0	—	11,3	4,2	3,2
14,4	1,1	0,1	11,2	4,3	3,3
14,3	1,2	0,2	11,1	4,4	3,4
14,2	1,3	0,3	11,0	4,5	3,5
14,1	1,4	0,4	10,9	4,6	3,6
14,0	1,5	0,5	10,8	4,7	3,7
13,9	1,6	0,6	10,7	4,8	3,8
13,8	1,7	0,7	10,6	4,9	3,9
13,7	1,8	0,8	10,5	5,0	4,0
13,6	1,9	0,9	10,4	5,1	4,1
13,5	2,0	1,0	10,3	5,2	4,2
13,4	2,1	1,1	10,2	5,3	4,3
13,3	2,2	1,2	10,1	5,4	4,4
13,2	2,3	1,3	10,0	5,5	4,5
13,1	2,4	1,4			
13,0	2,5	1,5	Detrazioni —		
12,9	2,6	1,6			
12,8	2,7	1,7	15,5	—	0,1
12,7	2,8	1,8	15,6	—	0,2
12,6	2,9	1,9	15,7	—	0,4
12,5	3,0	2,0	15,8	—	0,5
12,4	3,1	2,1	15,9	—	0,6
12,3	3,2	2,2	16,0	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni	—	—
Detrazioni	meno di 72,0-71	0,5
	meno di 71,0-70	1,0
Frumento duro:		
Maggiorazioni	più di 79,0-80	0,3
	più di 80,0-81	0,6
	più di 81,0-82	0,9
	più di 82,0	1,10
Detrazioni	meno di 77,0-76	0,75
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	più di 76,0-77	0,3
	più di 77,0-78	0,6
	più di 78,0-79	0,9
	più di 79,0	1,1
Detrazioni	meno di 74,0-73	0,75

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate		5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6%
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,=(1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	1,5	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre l'1,5% di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzate	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,=(1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
f) Chicchi bianconati anche parzialmente compresi al massimo il 4% di chicchi di frumento tenero	20,=	50,=	50,=	0,2% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati 0,3% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5,=(2)	12,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4,=	10,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati, lo 0,05% di segala cornuta e lo 0,10% di semi nocivi.
(2) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1984-85

	Frumento tenero orzo e granoturco segale e sorgo Lit./quintali	Frumento duro Lit./quintali
Luglio 1984	—	—
Agosto 1984	—	405,256
Settembre 1984	368,042	810,512
Ottobre 1984	736,048	1.215,768
Novembre 1984	1.104,072	1.621,024
Dicembre 1984	1.472,096	2.026,280
Gennaio 1985	1.840,120	2.431,536
Febbraio 1985	2.208,144	2.836,792
Marzo 1985	2.576,168	3.242,048
Aprile 1985	2.944,192	3.647,304
Maggio 1985	3.312,216	—

TABELLA *C*

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1. Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16%
2. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10%	12%	10%	12%	12%
a) chicchi spezzati	5%	5%	5%	5%	10%
b) impurità relative ai chicchi, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%
chicchi striminziti		12%		12%	
altri cereali (esclusi quelli di frumento tenero nel duro)	3%				
chicchi attaccati da parassiti					
chicchi che presentano colorazioni del germe		5%		5%	
chicchi volpati					
chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	0,50%	3%	3%
c) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%
chicchi estranei	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%		0,05%		
impurità propriamente dette					
pule					
segala cornuta	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
chicchi cariati					
insetti morti e frammenti d'insetti					
3. Percentuale massima di:					
chicchi bianconati, anche solo parzialmente di cui	50%				
chicchi di frumento tenero	4%				
4. Peso specifico minimo	76 kg/hl	70 kg/hl	73 kg/hl	63 kg/hl	—

(3129)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 6 giugno 1984, n. **15400/AG.**

Contributi statali a consuntivo per l'anno 1983 a favore degli enti locali.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.

Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale

Al Ministero delle finanze - Direzione generale imposte dirette

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nelle regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

§ 1. PREMESSA

Per l'anno 1983 il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ha consentito ai comuni di istituire una sovrimposta straordinaria sul reddito dei fabbricati ed agli stessi comuni ed alle province di istituire un'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

I predetti tributi sono stati collegati alla garanzia di ricevere un volume predeterminato di risorse aggiuntive ed alla possibilità di ottenere il rimborso delle rate dei mutui entrati in ammortamento nel 1983.

Con la presente circolare vengono diramate le istruzioni necessarie per consentire a comuni e province di richiedere i corrispondenti interventi dello Stato.

§ 2. CONTRIBUTI AI COMUNI

Com'è noto, a norma dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 55 del 1983, i comuni avevano la facoltà di istituire la sovrimposta sul reddito dei fabbricati, con le aliquote ivi previste, ed il cui gettito, determinato ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, era garantito dallo Stato a condizione che avessero applicato l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al successivo art. 24.

Gli enti che avessero esercitato tale facoltà ed avessero nel contempo soddisfatto la suddetta condizione potevano ottenere un contributo erariale a consuntivo qualora il gettito della sovrimposta fosse stato inferiore alla previsione iscritta in bilancio.

Ulteriore intervento a consuntivo, previsto solo per gli enti che deliberavano l'istituzione della sovrimposta, era il rimborso delle rate dei mutui il cui ammortamento iniziava nel 1983 nella misura percentuale indicata nel sesto comma dell'art. 7, in relazione all'aliquota applicata per la sovrimposta.

2.1 *Contributo a compensazione del minore gettito della sovrimposta.*

Il termine per l'adozione della delibera istitutiva della sovrimposta sul reddito dei fabbricati era fissato improrogabilmente al 31 maggio 1983.

Con i successivi decreti-legge del 12 agosto 1983, n. 372 e del 10 novembre 1983, n. 463, veniva disposto che, in deroga al citato termine, gli enti alluvionati e danneggiati dall'eruzione dell'Etna e gli enti che dovevano rinnovare i propri organi elettivi potevano deliberare l'istituzione della sovrimposta, rispettivamente, entro il 12 agosto ed il 10 novembre 1983.

Questo Ministero, al fine di verificare il rispetto dei termini previsti dalle citate norme, farà riferimento esclusivamente agli elenchi dei comuni che hanno istituito la sovrimposta per l'anno 1983 — con le rispettive aliquote applicate — risultanti dai decreti del Ministero delle finanze in data 24 ottobre 1983 (rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983), 8 novembre e 9 dicembre 1983, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre, 9 novembre e 13 dicembre 1983.

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del già citato decreto-legge n. 55/1983, i comuni che avevano deliberato l'applicazione della sovrimposta dovevano prevedere, a tale titolo, nei bilanci di previsione per l'anno 1983, uno stanziamento di competenza così determinato:

5,2% del contributo ordinario attribuito per l'anno 1983, calcolato secondo le istruzioni impartite con la circolare ministeriale n. 9/83 del 12 maggio 1983, eventualmente rettificato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, per l'aliquota dell'8%;

7,8% del contributo ordinario per l'aliquota del 12%;

10,4% del contributo ordinario per l'aliquota del 16%;

13% del contributo ordinario per l'aliquota del 20%.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 7, le suddette percentuali potevano essere incrementate di 4 punti per i comuni disastrati, di 3 punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Condizione essenziale per ottenere il contributo dello Stato a compensazione dell'eventuale minor gettito della sovrimposta sui fabbricati è l'avvenuta adozione della deliberazione istitutiva dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, da effettuare entro il 31 marzo 1983 sia per le utenze abitative che per le altre utenze, secondo i chiarimenti forniti con la citata circolare ministeriale n. 9/83 del 12 maggio 1983 e giusta analogo parere del Consiglio di Stato.

Ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 7 il contributo statale è pari alla differenza tra lo stanziamento come sopra determinato e l'accertamento contabile comprensivo delle somme comunque riscosse entro il 31 maggio 1984 o, se inferiore, alla differenza tra lo stesso stanziamento e la stima del gettito risultante dai dati che all'uopo saranno forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

A tal fine il competente Ministero delle finanze, ai sensi del quarto comma dell'art. 7, è tenuto a comunicare a ciascun comune la predetta stima del gettito che dovrà essere confrontata con lo stanziamento di bilancio per poter determinare la misura dell'intervento statale.

2.2. *Rimborso delle rate dei mutui in ammortamento dal* 1983.

Altro finanziamento erariale previsto dal sesto comma del più volte citato art. 7 è quello relativo al rimborso delle rate dei mutui entrati in ammortamento nel 1983, contratti sia con la Cassa depositi e prestiti che con altri istituti di credito.

Alle suddette rate di mutui deve essere aggiunto l'eventuale importo degli interessi di preammortamento pagato nell'anno 1983. Tale importo, ovviamente, non si consolida per gli anni successivi.

Occorre inoltre precisare che, ai sensi della vigente normativa, rientrano nei benefici suindicati esclusivamente le operazioni che abbiano le caratteristiche del contratto di mutuo. Sono, pertanto, escluse tutte le operazioni di diversa natura quale ad esempio quella di finanziamento diretto di oneri, con rateizzazione del pagamento.

Condizione essenziale per attivare l'intervento dello Stato a fronte degli oneri dei mutui entrati in ammortamento a partire dal 1983 è l'avvenuta adozione della deliberazione istitutiva della sovrimposta sul reddito dei fabbricati.

Per la quantificazione del contributo erariale i comuni dovevano prevedere il rimborso delle seguenti percentuali delle rate dei nuovi mutui:

40% se l'aliquota deliberata per la sovrimposta era dell'8 per cento;

60% se l'aliquota era del 12 per cento;

80% se l'aliquota era del 16 per cento;

100% se l'aliquota era del 20 per cento.

Gli importi così calcolati dovevano essere ridotti del 5,2 per cento, 7,8 per cento, 10,4 per cento, del 13 per cento applicato all'importo delle rate dei mutui previste nel bilancio 1982 e nel relativo certificato (v. d. 6 ed E), a seconda che il comune avesse applicato, rispettivamente, una delle aliquote suindicate.

Si precisa che le riduzioni applicate all'importo delle rate dei mutui sono esclusivamente quelle indicate al primo comma dell'art. 7.

Non si tiene conto, pertanto, in tale sede, dell'ulteriore incremento di punti di percentuale previsto dal successivo secondo comma.

2.3 *Certificazione.*

Per attivare il rimborso a consuntivo, i comuni sono tenuti a presentare un certificato conforme al modello allegato, approvato con decreto ministeriale del 6 giugno 1984.

Il certificato, in originale e due copie conformi, deve essere presentato da tutti i comuni, anche da quelli che non chiedono il contributo, alla prefettura della rispettiva provincia e per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984.

Esso deve riportare la data e la firma del sindaco, del segretario e del ragioniere, ove esiste. Per ciascuno di essi deve essere indicato il cognome ed il nome. La mancanza in organico del ragioniere deve essere attestata sul certificato dal segretario.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.

Il certificato va redatto esclusivamente a macchina e su modello in tutto conforme a quello allegato alla presente circolare.

Si raccomanda la più scrupolosa attenzione nella compilazione del documento.

§ 3. CONTRIBUTI ALLE PROVINCE

Le province avevano la facoltà, a norma dell'art. 24 del decreto-legge n. 55/83, di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo un gettito in misura predeterminata.

Qualora il gettito fosse stato inferiore alla previsione iscritta in bilancio la differenza sarebbe stata corrisposta a consuntivo dallo Stato.

Nel caso, invece, che l'accertamento fosse stato superiore alla previsione, la differenza, com'è noto, dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984, con imputazione al capo XIV, cap. 3560, dello stato previsione entrate del bilancio dello Stato.

3.1 *La commisurazione dello stanziamento* relativo all'addizionale provinciale doveva essere eseguita ai sensi dell'ottavo comma del più volte citato art. 7, calcolando il 13% dei trasferimenti ordinari attribuiti per il 1983, previamente ridotti delle rate di mutuo del 1982.

La percentuale era del 14% per le province del Mezzogiorno.

Nella previsione relativa all'addizionale provinciale doveva essere compreso anche il contributo per il rimborso integrale delle rate dei mutui il cui ammortamento iniziava dal 1983.

3.2 *Certificazione.*

Per attivare il rimborso a consuntivo, le province sono tenute a presentare un certificato conforme al modello allegato, anche se negativo, alla prefettura competente per territorio entro il termine del 30 luglio 1984.

Per quanto riguarda la trasmissione, la redazione e la firma del certificato si richiamano le corrispondenti disposizioni dei comuni di cui al precedente paragrafo 2.3.

§ 4. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE

Al fine di evitare gli inconvenienti del passato è assolutamente indispensabile che nell'occasione le prefetture prestino la massima collaborazione in modo da assicurare agli enti locali un più facile e vicino punto di contatto.

Copia della circolare ed i moduli di certificato devono essere consegnati ai segretari degli enti.

Le certificazioni debbono essere sottoposte ad un'attenta verifica secondo le modalità concordate. L'originale ed una copia, vistati per l'ammissione a pagamento, vanno trasmessi, per corriere speciale ed in unico plico, a questo Ministero per i successivi provvedimenti.

Una copia è trattenuta agli atti della prefettura.

Con l'occasione si precisa che qualora i comuni non siano in grado di indicare nel certificato la stima del gettito della sovrimposta in conseguenza della mancata comunicazione del Ministero delle finanze entro il termine del 30 giugno 1984 fissato dalla legge per la presentazione del certificato, codeste prefetture ammetteranno a pagamento la somma risultante dal solo confronto dello stanziamento di bilancio con il relativo accertamento, riservando a questo Ministero gli eventuali ulteriori adempimenti.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle presenti istruzioni.

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(3096)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 29 maggio 1984, n. **2/11.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, all'allegato 8 della circolare n. 2 del 31 agosto 1981 concernente disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo alinea del punto « 3) tessuti » è così modificato:

di seta, di fibre continue artificiali e sintetiche e di sete e fibre continue, artificiali e sintetiche (concessione di Mincomes numero 306684/P.G. 17 del 7 maggio 1953) con esclusione dei tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07;

L'esclusione per i tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07 non si applica per quelli originari dai Paesi di cui all'allegato II del regolamento n. 3589/82/CEE del 23 dicembre 1982 (Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Guatemala, Haiti, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Messico, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Ungheria, Uruguay).

Le modalità fissate nella colonna « Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quella derivante dal compenso pattuito » del punto « 3) tessuti » sono sostituite come segue:

Mod. *A* Esport sul quale devono essere riportati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes.

Viene aggiunto il seguente punto 21):

21) Verghe auroargentifere e ceneri di oreficeria (v.d. 71.05 - 71.07 - 71.11) per affinazione (concessione di Mincomes n. I/570003 del 9-1-84).

Mod. *A* Import sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes.

Mod. *A* Esport sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes.

Il direttore: MONTERASTELLI

(3134)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport - Palaeur, p.zzale Pier Luigi Nervi (v.le dell'Umanesimo) nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1984 con inizio alle ore 8.

I concorrenti dovranno presentarsi in Roma, palazzo dello Sport - Palaeur, piazzale Pier Luigi Nervi (v.le dell'Umanesimo), nei seguenti giorni:

a) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il 25 giugno 1984 dalle ore 9 alle ore 12,30;

b) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il giorno 26 giugno 1984 dalle ore 9 alle ore 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

(2411)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di un tenente di vascello in s.p.e. direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici degli ufficiali della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 23 febbraio 1956, n. 116, concernente le norme per la nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, che, nello stabilire nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina, ha disposto che al vincitore del concorso per la nomina a maestro direttore del Corpo musicale della Marina è conferito il grado di tenente di vascello;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 18 marzo 1983, n. 290, concernente i programmi e le modalità delle prove d'esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina del tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in s.p.e., direttore del Corpo musicale della Marina militare.

Gli esami del concorso constano di tre prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate, in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso del diploma di composizione o di strumentazione per banda rilasciato da un conservatorio musicale governativo o pareggiato, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 del presente bando, per la presentazione della domanda. Il limite stesso è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai corpi e alle bande musicali.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.

Art. 3.

I concorrenti devono, inoltre, soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) aver prestato servizio militare;

d) aver l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, nonché le qualità psico-attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *dati somatici*: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *potere visivo*: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudo-isocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) *esame otorinolaringoiatrico*: è richiesta una completa integrità anatomica-funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz. ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di cinque metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato dei predetti accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 3.000 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda, oltre al nome e al cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali modificazioni.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 3.000 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

Le firme sulla domanda ed in calce alla fotografia e la fotografia stessa debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 6.

In allegato alla domanda, i concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove scritte di esame, devono presentare i seguenti documenti:

a) una propria composizione per orchestra o per voci o voce e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia e con i documenti di cui al precedente art. 6 del presente bando, dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro della difesa può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 18 marzo 1983, n. 290 e riportati in allegato al presente decreto.

La commissione giudicatrice è nominata con successivo decreto ed è costituita in conformità delle norme contenute nell'art. 5 del suddetto decreto presidenziale.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato — ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale riportato in allegato — un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che in ciascuna delle tre prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi e una media complessiva di almeno quattordici ventesimi.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che, nella prova pratica, abbiano riportato un punto non inferiore a quattordici ventesimi.

Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a dodici ventesimi.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

A tal fine, i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello della comunicazione, i documenti prescritti in regola col bollo e debitamente legalizzati, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria, sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, di stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

6) certificato di carichi pendenti, rilasciato dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari);

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai punti 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a tenente di vascello in s.p.e. direttore del Corpo musicale della Marina miiltare, il vincitore dovrà vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Copia della presente notificazione con i programmi di esame, le modalità delle prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice, annessi, potranno essere richiesti al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1984
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 223

ALLEGATO 1

PROGRAMMI, MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME, CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER LA NOMINA A TENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DIRETTORE DEL CORPO MUSICALE DELLA MARINA MILITARE.

(D.P.R. 18 marzo 1983, n. 290)

Decreta:

Art. 1.

La nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi - direttore del Corpo musicale della Marina militare è conferita in seguito a concorso per titoli ed esami. Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Art. 2.

Le prove scritte consistono nei seguenti tre lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) prima prova: sviluppo su due o più pentagrammi, quali guida strumentale, di una marcia militare, funebre, eroica, trionfale;

b) seconda prova: composizione di una fuga a quattro voci;

c) terza prova: riduzione per banda di un brano di musica composto originariamente per pianoforte od organo.

Per lo svolgimento dei lavori relativi a ciascuna delle tre prove sono assegnate diciotto ore.

Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato, per coloro che fruiscono della sospensione, di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

Art. 3.

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo per banda.

La durata massima è stabilita in un'ora.

Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova di ogni seduta ed è dato in preventiva visione al candidato, introdotto nella sala d'esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla commissione esaminatrice.

Art. 4.

La prova orale consiste in interrogazioni:

a) sulla organizzazione di complessi bandistici e di fanfare e sul loro sviluppo storico;

b) sulla tecnica degli strumenti di banda.

Il tempo massimo stabilito per la prova orale è di trenta minuti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

a) da un ufficiale ammiraglio di qualsiasi Corpo della Marina militare, presidente;

b) da quattro membri tecnici di cui:

un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica statale o pareggiato;
un direttore d'orchestra;
due maestri specializzati nella tecnica per banda.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa della settima qualifica funzionale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, procederà alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti.

Sono ammessi agli esami i candidati che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione esaminatrice attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; la somma dei punti attribuiti da ciascun membro divisa per il numero dei membri costituisce il punto di merito della prova.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico il concorrente che riporta nella prova pratica un punto non inferiore a 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente di vascello in s.p.e. direttore del Corpo musicale della Marina militare, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 giugno 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2) . . . .;

di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso il conservatorio musicale governativo (pareggiato) di . . . . nell'anno scolastico . . . . sessione . . . con la votazione . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Allego, giusta art. 6 del bando di concorso, i seguenti documenti:

a) mia composizione per orchestra (o per voce o voci e orchestra), con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) mia composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) mia trascrizione per banda di . . . . . . del maestro . . . . scritto originariamente per pianoforte (o organo). Allego un esemplare del testo originale;

d) un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dal conservatorio musicale governativo (o pareggiato) di . . . . . in cui sono indicati i voti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione (o di istrumentazione) per banda;

e) (elencare documenti che eventualmente si presenta per meglio comprovare la perizia artistica).

Allego, inoltre, una fotografia, applicata su carta da bollo da L. 3.000 con firma autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto, per l'autenticità della firma (5) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

(4) Indicare in quale Arma o Corpo l'aspirante ha soddisfatto gli obblighi di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

(2850)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nei giorni sottoindicati per i settori disciplinari cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

Settore 5 - FILOSOFIA
(Lettere e filosofia e magistero)
scuola di specializzazione in « filosofia »

Convocazione: giorno 5 luglio 1984, alle ore 8,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore 2 - FARMACIA OSPEDALIERA
(Farmacia)
scuola di specializzazione in « farmacia ospedaliera »

Convocazione: giorno 5 luglio 1984 alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore 3 - SCIENZE E TECNOLOGIE COSMETICHE
(Farmacia)
scuola di specializzazione in « scienze e tecnologia cosmetiche »

Convocazione: giorno 13 luglio 1984, alle ore 9,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(3202)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3, del 5 giugno 1984, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 201.1.104 (Scadenza 4 agosto 1984):

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 201.2.30 (Scadenza 4 agosto 1984):

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando n. 201.3.12 (Scadenza 4 agosto 1984):

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 201.6.17 (Scadenza 4 agosto 1984):

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 201.7.45 (Scadenza 4 agosto 1984):

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e architettura.

Bando n. 201.11.11 (Scadenza 4 agosto 1984):

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze tecnologiche.

(3139)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Diario della prova scritta di concorsi pubblici, per esami, a posti di commesso del ruolo amministrativo per le regioni dell'Italia settentrionale e meridionale.

Il comitato esecutivo dell'I.N.A.I.L., su conforme parere del Consiglio di Stato, ha annullato la prova scritta di dettato del concorso pubblico a cinquantasei posti di commesso per le regioni dell'Italia settentrionale e del concorso pubblico a ventiquattro posti di commesso per le regioni dell'Italia meridionale svoltesi, rispettivamente, il 25 e 26 luglio 1980 ed ha deliberato la riconvocazione dei candidati per la rinnovazione delle prove stesse (Bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1979, n. 335).

Alle nuove prove scritte, che si svolgeranno nel luogo, nel giorno e nell'ora sottoindicati, potranno partecipare tutti i candidati che a suo tempo furono ammessi ai concorsi ancorché non si siano presentati a sostenere le prove annullate:

concorso pubblico a cinquantasei posti di commesso per le regioni dell'Italia settentrionale: giorno 12 ottobre 1984, ore 9;

concorso pubblico a ventiquattro posti di commesso per le regioni dell'Italia meridionale: giorno 12 ottobre 1984, ore 15.

Per entrambi i concorsi, la prova scritta di dettato avrà luogo in Roma presso l'« Ergife Palace Hotel », via Aurelia, 619.

(3140)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 161 del 13 giugno 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Amministrazione degli spedali civili di Brescia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala) ed un posto di operatore professionale coordinatore (assistente sanitario).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
e — presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	98.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227